

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 004/CGF– RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE 2014

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15.10.2014 INFLITTA AL SIG. TOSCANO SALVATORE SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 851 del 21.5.2014)

Al termine dell'incontro Asti Calcio a 5/Luparense Calcio a 5 disputato il 20.5.2014 per i Play-Off della Serie A, una persona, successivamente identificata per il vice presidente del sodalizio locale, aggrediva il secondo arbitro colpendolo con calci al viso e alla regione addominale, nonostante l'intervento del dirigente accompagnatore, Toscano Salvatore il quale asseriva all'arbitro di aver riconosciuto l'aggressore; subito dopo, però, lo stesso Toscano, assunto da agenti della Polizia, intervenuti sul campo, ritrattava la sua precedente affermazione negando l'avvenuta identificazione.

Il Giudice Sportivo, qualificava la condotta del Toscano come reticente e pertanto riconducibile nell'alveo normativo dell'art.1, comma 1 C.G.S., e gli infliggeva la sanzione della squalifica fino al 15.10.2014 (Com. Uff. n. 851 del 21.5.2014).

Contro detta pronuncia ha, nell'interesse del proprio tesserato, sporto appello a questa Corte l'A.S.D. Asti Calcio a5, assumendo che la ricostruzione dell'accaduto, riportata nel referto arbitrale sarebbe viziata da incongruenze e contraddizioni e non troverebbe riscontro nelle relazioni redatte dai rappresentanti della Procura Federale presenti alla gara.

Questo collegio, al fine di fugare ogni incertezza sulle responsabilità ascritte al Toscano, con ordinanza emessa all'udienza del 4.6.2014, disponeva ulteriori accertamenti delegando l'incombente all'organo inquirente, le cui conclusioni, però, non sortivano effetti significativi.

L'appello deve essere accolto.

Nulla, anzitutto, confuta l'assunto del referto secondo cui il Toscano, intervenuto per soccorrere l'arbitro, avrebbe asserito di aver riconosciuto l'autore dell'aggressione, asserzione, questa, successivamente ritrattata nella deposizione resa alla Polizia così determinando l'accusa di slealtà e scorrettezza per cui si procede, ma le perplessità, non fugate dai risultati dell'indagine delegata, investono i motivi per i quali, nella concitazione del momento e presumibilmente anche al fine di tranquillizzare la vittima, l'incolpato, che per altro verso non pare si trovasse nella posizione ideale per effettuare il riconoscimento, avrebbe affermato all'arbitro, come sostiene, cosa non vera.

Se così fosse, e le argomentazioni rassegnate con i motivi rafforzano tale ipotesi, verrebbe vanificato il presupposto o, meglio, la premessa maggiore del sillogisma accusatorio e l'incolpazione non avrebbe più ragion d'essere; sul punto resta comunque un'ampia zona di incertezza che induce questo organo di giustizia a propendere per l'accoglimento del gravame annullando la squalifica irrogata ed ordinando la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Asti Calcio a5 di Asti, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €5.000,00,**
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN SEVERO/MONOPOLI 1966 DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014)

Con ricorso del 24.9.2014 la U.S.D. San Severo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (di cui al Com. Uff. n. 23 del 17.9.2014) con la quale, in riferimento alla gara del 14.9.2014 contro il Monopoli, era stata irrogata alla società la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 gare (da disputarsi, pertanto, in campo neutro) nonché la ammenda di € 5000,00.

A sostegno dell'impugnazione la reclamante deduceva che la ricostruzione dei fatti, quale emergente in particolar modo dal rapporto di gara redatto dall'arbitro, comportava dei dubbi su quanto realmente accaduto.

Si sosteneva, al riguardo, che delle quattro persone non identificate che avrebbero commesso il fatto violento, solo due risultavano munite di cartellino di riconoscimento della società e che ciò avrebbe comportato una incertezza sulla ulteriore circostanza concernente quella parte dell'episodio relativa all'inserimento di una banconota da venti euro all'interno della divisa dell'arbitro.

Da qui una "discordanza tra quanto narrato dall'arbitro ed il contenuto del testo sanzionatorio", nonché – si legge nel ricorso - una dinamica dei fatti "irta di imprecisioni e soprattutto lacunosa circa l'obbligo del Direttore di gara di provvedere ad un riconoscimento dei responsabili".

La reclamante chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione o, in subordine, una sua congrua riduzione.

Il ricorso si rivela come manifestamente infondato.

Invero proprio il supplemento di rapporto redatto dall'arbitro è chiarissimo nel riportare i termini di una violenta e maldestra aggressione, tradottasi non solo in ripetute quanto gravi ingiurie nei confronti dell'arbitro medesimo, ma anche in atti di violenza fisica (un calcio alla tibia e l'inserimento forzato di una banconota sugli indumenti indossati dall'arbitro). L'accerchiamento con i relativi atti violenti, riferisce l'arbitro, è avvenuto ad opera di quattro persone, due delle quali munite di cartellino di riconoscimento della società e veniva, per così dire attenuato, dalla presenza di cinque agenti di polizia e del medico della società San Severo. Non vi è, dunque, alcun dubbio, stante il valore probatorio del referto arbitrale, in ordine all'effettivo verificarsi di un fatto particolarmente grave, quale è certamente l'aggressione all'arbitro, così come non vi è alcun dubbio in ordine alla circostanza che due degli aggressori erano muniti di cartellino della società San Severo. E' privo di ogni rilievo, pertanto, il fatto che gli altri due soggetti autori dell'aggressione fossero privi di cartellino e non identificati, sia perché con il loro comportamento hanno dimostrato di aderire in pieno all'atteggiamento violento dei due muniti di cartellino, sia perché, come è noto, la società risponde anche dell'operato dei propri sostenitori.

Quanto alla entità della sanzione essa appare pienamente commisurata alla oggettiva e indiscutibile gravità dell'episodio e, pertanto, non può che essere confermata integralmente.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 6 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio